

"No agli stranieri nel pubblico impiego"

*I cittadini extracomunitari, anche invalidi, **non possono essere assunti** nei pubblici uffici. Lo afferma la **Corte di Cassazione** con la sentenza 24170. La corte ha respinto il ricorso di un albanese che era stato escluso dall'iscrizione alle **liste di collocamento riservate** ai disabili per l'accesso alla pubblica amministrazione. Secondo la Corte, la norma che richiede la cittadinanza italiana **non viola la Costituzione**. Perché gli stranieri possano accedere agli impieghi statali, spiegano i giudici, serve una riforma o un intervento della **contrattazione collettiva***

ROMA - I cittadini extracomunitari che risiedono in Italia - anche se sono disabili - non hanno diritto ad essere assunti dalla pubblica amministrazione. E questo divieto non è "discriminatorio" in quanto l'assunzione alle dipendenze di un determinato datore di lavoro "non rientra tra i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione". Lo afferma la **Corte di cassazione** che per la prima volta, con la sentenza 24170, si è espressa sul tema "extracomunitari e pubblico impiego".

"Prendo atto della sentenza, si vede che bisogna accelerare l'iter della legge sulla cittadinanza", ha commentato il ministro alla Solidarietà sociale **Paolo Ferrero**. Dall'opposizione, invece, il leghista **Ettore Pirovano** elogia la decisione dei giudici di Piazza Cavour e dice "Il ministro si rassegni: la riforma della cittadinanza non avrà vita facile in parlamento".

La Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino albanese disabile che aveva chiesto all'amministrazione provinciale di Siena, di "essere iscritto nelle liste riservate ai disabili per l'accesso anche al lavoro presso le pubbliche amministrazioni". Secondo i giudici questa esclusione non viola la Costituzione, anzi: il requisito della cittadinanza italiana per accedere al lavoro statale, non è "sospettabile di illegittimità costituzionale", dato che **non riguarda l'area dei diritti fondamentali**.

La Cassazione snocciola una serie di leggi che, a partire dal 1957, richiedono questa 'qualità' (la cittadinanza italiana) per accedere ai pubblici uffici, sia pure con alcune eccezioni (le norme per i lavoratori che sono **cittadini dell'Unione europea**, o il caso degli **infermieri extracomunitari** ammessi con un contratto a termine nella sanità pubblica).

Secondo i magistrati, inoltre, le norme sulla cittadinanza in vigore, non possono essere chiamate in causa per avere tutela contro la discriminazione: la discriminazione è un comportamento illecito, che non si verifica, "ovviamente, se una decisione viene presa in esecuzione di quanto prevede la legge".

In pratica - spiega la Cassazione - "in materia di rapporti con la pubblica amministrazione, viene riconosciuta la parità di tutti gli aspiranti lavoratori non in assoluto, ma nei modi previsti dalla legge. Ciò non comporta una incompatibilità con la Costituzione, perché l'assunzione alle dipendenze di un determinato datore di lavoro non rientra tra i diritti fondamentali garantiti".

Quanto al fatto che l'Italia ha recepito, nel 1981, la **Convenzione dell'Oil** (Organizzazione internazionale del lavoro) che garantisce agli stranieri "un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali", la Cassazione osserva che "per dare attuazione alla Convenzione non basta la legge di ratifica". Ma devono essere rimosse le leggi che richiedono l'italianità, o deve esserci "**un intervento della contrattazione collettiva**".

Con riferimento alla condizione di handicap dell'albanese Nezel G. (dal ricorso del quale è scaturito il verdetto) la Cassazione sostiene che la legislazione a sostegno dei disabili incontra comunque il limite delle regole sul pubblico impiego, che resta costituzionalmente legittima anche nella parte in cui non deroga al requisito della cittadinanza per le categorie protette". Così l'istanza di Zenel è stata respinta.